

**DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI
POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA
PARTE DEL PERSONALE**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.10.2021

INDICE

Art. 1 - Introduzione.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Modalità e soggetti preposti al controllo	3
Art. 4 – Procedura da seguire nel caso in cui il dipendente non risulti in possesso della certificazione verde Covid-19, sanzioni e modalità di applicazione	4
Art. 5 – Norme finali	5

Art. 1 - Introduzione

1. L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) di cui all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. La certificazione verde Covid-19 è acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi.
2. Il possesso del green pass non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid o trovarsi in quarantena. In tal caso il lavoratore dovrà porre immediatamente in essere tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 è esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2021, n. 165, quindi anche ai dipendenti comunali.
2. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. In questi casi il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, ove autorizzato dal dipendente, possa informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
3. Sono, inoltre, tenuti a tale obbligo, le autorità politiche, i componenti delle Giunte, i soggetti titolari di cariche elettive (Consiglieri comunali) e tutti i visitatori della Casa comunale che ivi si rechino per svolgere la propria attività lavorativa, pur non essendo direttamente dipendenti dell'Ente come, ad esempio, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione e quello chiamato, anche occasionalmente, a svolgere attività straordinarie, compresi i consulenti e i collaboratori. Sono tenuti a tale obbligo anche tutti coloro che entrano in Comune per partecipare a riunioni, a conferenze stampa o che hanno appuntamento con gli Organi politici.
4. L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo suddetto è quella degli utenti, ovvero coloro i quali si recano in Comune per l'erogazione del servizio che l'Amministrazione è tenuta a prestare.
5. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.

Art. 3 – Modalità e soggetti preposti al controllo

1. Per il Comune di Chiesanuova, il controllo sul possesso della certificazione verde del personale verrà effettuato, dal titolare della Posizione Organizzativa, delegato appositamente a svolgere tale attività, con determinazione del Segretario Comunale. Il Segretario, nella medesima determinazione, dovrà individuare, altresì, un delegato di riserva che provvederà a effettuare i controlli in caso di assenza del delegato principale. Resta inteso che il Segretario, in qualità di datore di lavoro delegante, ha facoltà di procedere personalmente alla verifica. Fermo restando che, il possesso della certificazione verde Covid-19, è condizione per l'accesso al luogo di lavoro, esclusivamente per motivi organizzativi, il controllo sarà effettuato al momento dell'ingresso nel settore di appartenenza, con cadenza giornaliera. Si ribadisce, pertanto, che il lavoratore non in possesso della certificazione, qualora acceda al luogo di lavoro, sarà soggetto alla procedura di cui all'art. 4, comma 2, del presente disciplinare. Il responsabile del controllo dovrà predisporre, giornalmente, un file, in cui annotare l'esito del controllo stesso in relazione ad ogni singolo dipendente (possesso del green pass/mancato possesso del green pass), senza conservazione di diversi o ulteriori dati personali.
2. Nelle more dell'acquisizione, da parte dell'Ente, degli appositi software che permettano un controllo automatico e da remoto del possesso della certificazione verde, in sede di prima applicazione, i controlli verranno svolti attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile, gratuitamente, negli store.
3. I soggetti preposti al controllo non possono, in alcun modo, raccogliere e/o conservare copia dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori, in ossequio alla disciplina sul trattamento e la tutela dei dati personali.
4. Il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione ma deve essere necessariamente esibito, su richiesta del soggetto preposto all'effettuazione dei controlli.
5. Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo, pertanto non è consentito adibire i dipendenti sprovvisti di green pass al lavoro agile, sulla base del mancato possesso della certificazione.

Art. 4 – Procedura da seguire nel caso il dipendente non risulti in possesso della certificazione verde, sanzioni e modalità di controllo

1. Qualora il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, il soggetto tenuto al controllo, dovrà registrare l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute la retribuzione, né alcun compenso sia di carattere fisso o continuativo, che accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio, per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento).
2. Nel caso in cui il dipendente acceda sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il soggetto delegato al controllo che ha accertato la violazione, dopo aver intimato allo stesso di lasciare, immediatamente, il posto di lavoro, e redatto un verbale sommario, comunica all'Ufficio Personale l'assenza ingiustificata. Quest'ultimo segnala tale violazione al Prefetto competente per territorio, per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 2020. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di

esibizione del green pass.

3. L'assenza ingiustificata non comporta, in nessun caso, il licenziamento.
4. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, permanga nella struttura comunale.
5. E' prevista la responsabilità penale nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Art. 5 – Norme finali

Il presente disciplinare sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza, salvo proroga dello stesso da parte delle autorità competenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
- Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;